



Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'articolo 16 e l'articolo 17;
- VISTO l'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n.1008/2008;
- VISTO l'articolo 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione, a partire dal 2010, dei relativi oneri finanziari da parte della medesima Regione;
- VISTO il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;

- VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – n.61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
- VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n.100 del 2 maggio 2017, recante una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;
- VISTA la nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n.1711 del 20 ottobre 2017 con la quale viene richiesta, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo sulle rotte in questione, e nel contempo assicurare la connettività territoriale della Sardegna, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, la proroga dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche;
- VISTO il decreto ministeriale del 25 ottobre 2017, n.498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n.252 del 27 ottobre 2017, con il quale viene abrogato il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e, conseguentemente, si fanno permanere gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione;

VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n.222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019, una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla stessa data di entrata in vigore della nuova imposizione;

CONSIDERATO che in data 8 ottobre 2018 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale UE 2018/C 362 le note informative dei bandi delle gare pubbliche che saranno esperite dalla Regione Sardegna in relazione al servizio aereo sulle rotte di cui sopra, qualora nessun vettore avrà dichiarato, nei termini previsti, la propria intenzione di istituire servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico su una o più delle citate rotte;

CONSIDERATO che dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE decorre il periodo minimo di sei mesi che, ai sensi dall'articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, intercorre prima dell'avvio della nuova concessione;

CONSIDERATO che al paragrafo 5 di ciascun bando si precisa che la stipula della convenzione con il vettore aggiudicatario non potrà avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa di cui all'art. 17 par. 4 del Regolamento CE n.1008/2008;

VISTA la nota prot. n. 2150 del 18 ottobre 2018 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha chiesto di differire al 17 aprile 2019 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico previsti dal decreto ministeriale n.367 dell'8 agosto 2018, nonché la proroga degli effetti del decreto ministeriale n.61 del 21 febbraio 2013 fino alla data di decorrenza del nuovo regime impositivo, al fine di evitare soluzioni di continuità nel

servizio reso agli utenti nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 17 aprile 2019;

RAVVISATA la necessità di modificare il decreto ministeriale n.367 dell'8 agosto 2018;

DECRETA

Articolo 1

L'articolo 3 del decreto ministeriale n.367 dell'8 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n.222 del 24 settembre 2018 , è sostituito dal seguente: *“Gli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 2 sono obbligatori dal 17 aprile 2019”*.

Articolo 2

L'articolo 8 del decreto ministeriale n.367 dell'8 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n.222 del 24 settembre 2018 , è sostituito dal seguente: *“A decorrere dalla data del 17 aprile 2019 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2013.”*

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it e in quello della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it .

Roma,


Danilo Toninelli